



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2552 del 10/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2313 del 10/06/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: A.U.A. n° 23/2024 adottata a favore dell'ARA CREMATORIA del Gran Camposanto di Messina per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTO	il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;
VISTA	l'istanza per il rilascio dell'AUA inoltrata dal Comune di Messina per l'Ara Crematoria del Gran Camposanto, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 4244 del 08/02/2024 ad integrazione della precedente, protocollo n° 247 del 04/01/2024, assunte al Protocollo Generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 6024/24 del 09.02.2024 e 373/24 del 04/01/2024, volta ad ottenere l'adozione dell'AUA per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di cremazione salme e resti mortali;
VISTA	la nota protocollo n° 87009/2024 del 23.02.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 8937/24, da parte del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente, con la quale, in merito al rilascio del N.O. acustico, prende atto dell'invarianza delle condizioni di esercizio;
VISTO	il verbale n° 3cds del 26.02.2024 della Conferenza di Servizi, indetta da questo Ufficio con nota protocollo n° 6861/24 del 13.02.2024, durante la quale, dopo ampia discussione, si concorda di coinvolgere l'ASP di Messina per l'espressione del parere di competenza. Si concludono i lavori con la decisione di poter procedere all'adozione dell'AUA non appena pervenuti i pareri, se favorevoli, da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e dell'ASP di Messina;
VISTO	il parere con prescrizioni del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii. che conferma i limiti degli inquinanti impartiti con D.R.S. n° 210 del 12.03.2009 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, protocollo n° 16941 del 15.03.2024, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 8487 del 18.03.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 13012/24 che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTE	le osservazioni al parere del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA) Servizio 1 formulate dal Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina, pervenute tramite SUAP con nota protocollo n° 9631 del 27.03.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 14822/24 del 29.03.2024;
VISTO	il parere favorevole dell'ASP di Messina, protocollo n° 71460 del 10.04.2024, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 11705 del 12.04.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 17038/24 che, nel prendere atto che non è stata apportata alcuna modifica sostanziale, ritiene che non esistano motivi ostativi al rilascio dell'AUA richiesta;
VISTO	il verbale n° 4cds del 11.04.2024 della Conferenza di Servizi, indetta da questo Ufficio con nota protocollo n° 15339/24 del 03.04.2024, per superare le problematiche rilevate dal Servizio Cimiteri del Comune di Messina, durante la quale sono state analizzate alcune prescrizioni riportate nel parere del DRA chiarendo alcuni aspetti. La Conferenza decide di poter procedere all'adozione dell'AUA, una volta pervenuti i pareri mancanti;
VISTA	la nota Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 protocollo n° 27671 del 24.04.2024, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 13975 del 30.04.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 19542/24, nella quale vengono riportate delle annotazioni ad alcune prescrizioni riportate nel parere precedentemente espresso, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA, che prende in considerazione tutti gli aspetti ambientali e i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, e trasmesso con nota protocollo n° 197494/2024 del 05.06.2024, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 21394 del 06.06.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 25519/24, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);

CONSIDERATO che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2024 a favore dell'**ARA CREMATORIA del Gran Camposanto** di Messina per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema Abbattimento
E1	Forno crematoio n° 1 alimentato a metano	Polveri totali: 10 CO: 50 COT: 10 Ossidi di azoto (NO ₂): 200 Ossidi di zolfo (SO ₂): 50 ⁽¹⁾ Acido fluoridrico(HF): 1 Acido cloridrico (HCl): 10 Cianuri (come HCN): 0,5 Mercurio (Hg): 0,05 Cadmio (CD) + Tallio (TI): 0,05 Zinco (Zn): 5 Metalli totali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Vn+Sn): 0,5 Diossine e Furani	Filtri a maniche

		(PCDD+PCDF): 0,1 ngTEQ/Nm ³ IPA Totali: 0,01	
E1	Forno crematoio n° 2 alimentato a metano (forno alternativo)	Polveri totali: 10 CO : 50 COT: 10 Ossidi di azoto (NO ₂): 200 Ossidi di zolfo (SO ₂): 50 ⁽¹⁾ Acido fluoridrico (HF): 1 Acido cloridrico (HCl): 10 Cianuri (come HCN): 0,5 Mercurio (Hg): 0,05 Cadmio (Cd) + Tallio (Tl): 0,05 Zinco (Zn): 5 Metalli totali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Vn +Sn): 0,5 Diossine e Furani (PCDD+PCDF): 0,1 ngTEQ/Nm ³ IPA Totali: 0,01	Filtri a maniche

I valori degli inquinanti dovranno essere riferiti ad un tenore di O₂ pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Art. 2) I Valori Limite di Emissione (VLE), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dei forni, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.

Art. 3) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **semestrale**, la misurazione delle emissioni con il forno condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione e all'ARPA Sicilia la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

La Ditta è tenuta a trasmettere i certificati analitici che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 4) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
2. identificare chiaramente il camino con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;

3. dotare il punto di emissione di idoneo tronchetto di prelievo dimensionato e posizionato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi il condotto, la sezione e il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
7. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
8. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Per tutte le altre prescrizioni non chiaramente esplicitate il Gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli All. n° 1 e n° 2 al presente atto.

Ulteriori adempimenti

Art. 5) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti al punto di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione dei forni al fine di garantirne l'efficacia. Tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la conduzione dell'impianto.

Art. 6) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'assetto impiantistico, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 7) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera o della dotazione depurativa al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 9) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2024 a favore dell'**ARA CREMATORIA del Gran Camposanto di Messina** per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 12 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ASP di Messina e al Dip. Servizi Ambientali - Servizio Ambiente del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione, presso l'Ara crematoria del Gran Camposanto del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, li 10.06.2024

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente